

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 24 luglio 2023

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 881 del 13 luglio 2023

Adesione alla proposta del secondo atto integrativo all'Accordo di programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera «Ex-Onmi» (CS-49) e dell'isolato prospiciente la SS12 abetone-brennero (CS-45) nel comune di Poggio Rusco (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - alla data del 31 dicembre 2023, con legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3 bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Visto inoltre l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «*Legge di Stabilità 2014*», il quale stabilisce ai seguenti commi, per le aree terremotate delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

- che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i Comuni predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni (comma 369);
- che al finanziamento di detti piani possano concorrere le risorse disponibili ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private (comma 370);
- che tali finanziamenti siano destinati (comma 371):
 - agli interventi di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.l. 6 giugno n. 74, convertito con - con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

- all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
- alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
- all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;
- che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti siano definiti con appositi provvedimenti dei Commissari Delegati, che garantiscano altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 372);
- che, nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento per l'acquisto di aree non possa superare il 30% del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al Comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito (comma 373).

Dato atto del disposto delle seguenti ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile sia delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Dato atto che:

- con ordinanza 12 giugno 2015, n. 110, il Commissario Delegato ha incaricato il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale di raccogliere dai Comuni interessati le eventuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;
- con ordinanza 7 giugno 2016, n. 225 il Commissario Delegato ha individuato 14 Comuni, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi dell'ordinanza 110 e più precisamente: Borgofranco sul Po, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia e Serravalle Po;
- con l'ordinanza 13 giugno 2017, n. 328, il Commissario Delegato ha approvato i Piani Organici di n. 14 Comuni, presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- con l'ordinanza 29 novembre 2017, n. 359 il Commissario Delegato: ha approvato gli allegati tematici, parti integranti e sostanziali A «interventi su beni pubblici», allegato B «interventi su beni privati necessitanti di specifico accordo»; allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»; ha individuato l'iter di approvazione e rendicontazione relativo agli «Interventi su beni pubblici»;
- con l'ordinanza n. 389 del 31 maggio 2018 il Commissario Delegato ha preso atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici.

Preso atto che con decreto n. 18 del 18 gennaio 2018 il Soggetto Attuatore ha nominato la Commissione Tecnica Centri Storici con il compito di:

- supportare l'attività del Commissario Delegato per il raggiungimento degli scopi di cui alla succitata legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- operare un sistematico confronto con le Amministrazioni Comunali deputate alla realizzazione dei Piani Organici;
- attuare un monitoraggio costante dello stato di avanzamento degli stessi;
- ricevere ed esaminare eventuali proposte di revisione degli interventi, attualmente ricompresi nell'allegato C dell'ordinanza n. 359;

- ricevere le relazioni periodiche circa l'andamento della realizzazione dei Piani Organici approvati da parte delle relative Amministrazioni Comunali, provvedendo poi a relazione in tal senso al Commissario Delegato.

Richiamate inoltre:

- l'ordinanza n. 456 del 19 dicembre 2018 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza post sismica, ha proseguito nell'attuazione del disposto della legge 27 dicembre 2013, n. 147 provvedendo, ai sensi dell'ordinanza n. 359, a:
 - rimodulare gli interventi in allegato B) interventi in fase di progettazione, suddividendolo in B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato;
 - equiparare la scadenza per il ripristino di Edifici Pubblici ed Immobili ad uso pubblico a quella prevista dall'ordinanza n. 411/2018 (Avviso Pubblico) - 30 giugno 2020;
 - confermare lo stanziamento complessivo di 32.326.736,10€ sia da intendersi come copertura di tutti gli interventi di cui agli allegati A) e B) sez. B1), mentre rimane residuale la quota per la copertura finanziaria degli interventi di cui all'Allegato B) sez. B2);
- la nota prot. C1.2019.0000678 del 7 febbraio 2019 con la quale la Struttura Commissariale invitava i Comuni proponenti gli interventi elencati nell'Allegato B2 alla succitata ordinanza 456/2018 - Comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, San Benedetto Po e San Giacomo delle Segnate - a trasmettere idonee schede progettuali finalizzate alla possibile riconduzione dei suddetti interventi, o di una parte di essi, nell'ambito delle azioni regionali di programmazione negoziata, con particolare riferimento alla possibilità di acquisizione dei beni immobili oggetto di intervento di ripristino post sisma, non altrimenti finanziabili.

Richiamati:

- la legge regionale 29 novembre 2019, n.19 «*Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale*» ed in particolare l'articolo 7 che disciplina l'Accordo di Programma;
- il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n.6 «*Attuazione dell'art. 13, comma 1, della l.r. 29 novembre 2019, n.19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di Interesse regionale)*»;
- la d.g.r.n. XI/4066 del 21 dicembre 2020 «*Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art.3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema di ALS» per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della l.r. n. 19 del 29 novembre 2019 «Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale*»;
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2022, approvata con d.g.r. n. XI/7182 del 24 ottobre 2022 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n. XI/2578 del 29 novembre 2022;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha prorogato al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- l'ordinanza n. 861 del 12 aprile 2023 «*Disposizioni urgenti finalizzate a garantire una tempistica certa al processo di ricostruzione*» del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 29 maggio 2012, finalizzata a stabilire nuovi termini per la ricostruzione pubblica di cui all'art. 4 del d.l. n. 74/2012;
- il d.p.g.r. n. 650 del 10 dicembre 2020, pubblicato sul BURL n. 51 del 16 dicembre 2020 - Serie Ordinaria, di approvazione dell'Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «Ex Onmi» - nel Comune di Poggio Rusco (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012;
- la d.g.c. n. 103 del 30 giugno 2023 di approvazione dell'Atto Integrativo Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «Ex Onmi» - nel Comune di Poggio Rusco (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012.

Preso atto del fatto che - tra altri - il Comune di Poggio Rusco, stante l'impossibilità del Commissario delegato di finanziare l'acquisto di immobili privati da destinare a pubblico servizio ed utilità ed oggetto degli interventi di ricostruzione da parte delle Amministrazioni comunali, si è visto riconoscere dalla Giunta della Regione Lombardia, con d.g.r. n. XI/3636 del 13 ottobre 2020 e poi con il decreto del Presidente 10 dicembre 2020, n. 650, un contributo a fondo perduto finalizzato all'acquisizione dell'edificio «Ex-Onmi», oggetto dell'Accordo di Programma promosso dal Comune di Poggio Rusco e valutato coerente con la programmazione regionale.

Dato atto del fatto che, con ordinanza 2 ottobre 2020, n. 609, anche il Commissario ha aderito alla proposta di Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera «Onmi», sita nel comune di Poggio Rusco (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012, garantendo il finanziamento dell'intervento di ripristino post-sisma.

Preso atto del fatto che, a causa dell'anomalo aumento dei costi edili e delle materie prime susseguente al conflitto bellico in Ucraina e all'emergenza pandemica da COVID-19, l'intervento di recupero dell'edificio ex-Onmi ha subito un sensibile aumento della spesa presunta, tale da implicare l'approvazione di un atto integrativo all'Accordo di Programma stipulato.

Dato atto del fatto che il succitato atto integrativo è stato oggetto di approvazione con d.g.r.n. XII/427 del 12 giugno 2023 e con propria precedente ordinanza 16 giugno 2023, n. 877, con la quale è stata garantita la copertura finanziaria dell'intervento di «*rifunzionalizzazione e rivitalizzazione dell'ex-scuola alberghiera - ONMI*», codice CS-49.

Preso atto, altresì, del fatto che il Comune di Poggio Rusco, in sede di presentazione dell'atto integrativo, ha proposto l'ampliamento dell'Accordo di Programma in essere, al fine di ricomprendere in esso anche un secondo intervento di recupero funzionale di un isolato sulla SS12 Abetone-Brennero.

Rilevato che, limitatamente a detto secondo intervento, il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 5 giugno 2023, ha concordato all'unanimità che:

- la proposta del Comune è coerente con le finalità dell'AdP di recupero dei centri storici danneggiati dal sisma 2012, che può essere integrato prendendo atto della disponibilità al cofinanziamento da parte dei soggetti sottoscrittori e dell'impegno del Comune a rifondere a Regione Lombardia la spesa sostenuta nel caso i lavori non dovessero iniziare entro tre anni dalla sottoscrizione dell'Accordo;
- si determina una modifica sostanziale dell'AdP, ai sensi dell'articolo 7 comma 13 bis - della legge regionale n. 19/2019, che necessita dell'approvazione di un secondo Atto Integrativo all'Accordo, procedendo, a seguito dell'aggiornamento dei costi del lotto 1 con l'ultimo prezzario 2023, con la fase di promozione del secondo Atto Integrativo da parte del Comune di Poggio Rusco e di adesione da parte degli enti sottoscrittori;
- la Segreteria Tecnica procederà alla predisposizione dell'ipotesi del secondo Atto Integrativo dell'Accordo e relativa documentazione, che verrà validata dal Collegio ed approvata da tutti gli enti prima della sua sottoscrizione.

Vista la deliberazione consiliare 30 giugno 2023, n. 102 del Comune di Poggio Rusco, con la quale è stato promosso il secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per l'acquisizione e la rivitalizzazione dell'ex-scuola alberghiera - Onmi - CS-49 e dell'isolato prospiciente la SS12 Abetone-Brennero - CS-45 - in Comune di Poggio Rusco (MN), finalizzato a recepire l'adeguamento del progetto di fattibilità, ad aggiornare il quadro economico e l'impegno economico dei soggetti sottoscrittori, il quale prevede:

- quali soggetti sottoscrittori:
 - Regione Lombardia;
 - Commissario delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012;
 - Comune di Poggio Rusco (promotore);
- un incremento del Quadro Economico dell'Accordo di € 2.323.588,12, così finanziati:
 - € 298.936,00 per l'acquisizione dell'immobile a carico di Regione Lombardia;
 - € 1.685.785,85 per il recupero degli immobili del lotto 1, finanziato con fondi per la ricostruzione nella disponibilità del Commissario delegato;

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 24 luglio 2023

- € 338.866,27 a carico del Comune di Poggio Rusco, di cui € 45.000,00 per gli allestimenti/gestione del lotto 1 e € 293.866,27 per il recupero del lotto;

- la definizione dello stesso entro il 31 luglio 2023;

Preso atto del fatto che la Struttura Programmazione Negoziata della UO Programmazione della Giunta Regionale ha svolto l'istruttoria tecnica a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui all'articolo 3 del r.r. n. 6/2020.

Preso atto, altresì, del fatto che tale valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale ad aderire al secondo Atto Integrativo dell'Accordo è risultata positiva.

Ricordato che l'adesione alla proposta di secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma comporta un ulteriore impegno di spesa, sia a carico di Regione Lombardia per una cifra massima di € 298.936,00, sia a carico dei Fondi commissariati per un importo massimo di € 1.685.785,85.

Considerato che, ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato, gli interventi previsti con il finanziamento in oggetto non rivestono carattere economico, né sono in grado di incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione Europea secondo quanto previsto dal paragrafo 6.3, in quanto aventi carattere prettamente locale, e, pertanto, non rilevano ai fini della disciplina in tema di Aiuti di Stato.

Ritenuto opportuno, per quanto sopraindicato aderire alla proposta di promozione del secondo Atto Integrativo dell'Accordo.

Ritenuto altresì opportuno, ai sensi del punto 6. dell'ordinanza Commissariale 27 giugno 2022, n. 777, riservare sin d'ora e fino alla presentazione del progetto esecutivo ed alla formale assegnazione del contributo - all'interno degli stanziamenti previsti per l'attuazione del Piano degli interventi volti alla ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'ordinanza 7 settembre 2022, n. 808 - la somma di € 1.685.785,85, quale contributo massimo assegnabile all'intervento di recupero funzionale di un isolato sulla SS12 Abetone-Brennero, codice CS-45 ed oggetto del secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma in essere con il Comune di Poggio Rusco.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 78/2015, capitolo 706.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di aderire alla proposta del secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex-scuola alberghiera - Onmi - CS-49 e dell'isolato prospiciente SS12 Abetone-Brennero - CS-45 - in Comune di Poggio Rusco, finalizzato a completare, con un nuovo intervento, la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, agevolando al contempo il reinsediamento di attività e di funzioni pubbliche nel tessuto cittadino;

2. che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla predisposizione del secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma, sia assunta dal Comune di Poggio Rusco in quanto soggetto promotore;

3. che i soggetti interessati al perfezionamento del secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma in essere, più precisamente:

- Regione Lombardia;
- Commissario delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012;
- Comune di Poggio Rusco (promotore);

definiscano di concerto, entro e non oltre il 30 settembre 2023, detto Atto Integrativo, formalizzandolo con idonea sottoscrizione digitale;

4. di confermare che i rappresentanti dei suddetti Soggetti costituiscono il Comitato per l'Accordo di Programma, come emendato.

5. di delegare l'avv. Alessandra Cappellari, quale incaricata del supporto al Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione post-sisma del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi del decreto del Commissario 6 aprile 2023, n. 1, alla sottoscrizione del citato secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma in essere tra Giunta Regionale, Commissario delegato e Comune di Poggio Rusco (promotore), una volta definito;

6. di riservare fino alla presentazione del progetto esecutivo ed alla formale assegnazione del contributo - all'interno degli stanziamenti previsti per l'attuazione del Piano degli interventi volti alla ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'Ordinanza 7 settembre 2022, n. 808 - la somma di € 1.685.785,85, quale contributo massimo assegnabile all'intervento di recupero funzionale di un isolato sulla SS12 Abetone-Brennero, codice CS-45 ed oggetto del secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma in essere con il Comune di Poggio Rusco;

7. di imputare la suddetta somma, in armonia con quanto già disposto con propria precedente ordinanza n. 877, a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, e più precisamente sui Fondi assegnati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 78/2015, capitolo 706;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013, per quanto rispettivamente applicabile.

9. di trasmettere il presente atto al Comune di Poggio Rusco, alla Giunta Regionale e alla Consigliera Regionale avv. Alessandra Cappellari, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana